

# Legge federale sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali

del 27 settembre 2013

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 2011<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

## **1. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>2</sup> sull'imposta federale diretta**

*Art. 17 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Quale che sia il loro ammontare, le spese di formazione e perfezionamento professionali sostenute dal datore di lavoro, comprese le spese di riqualificazione, non costituiscono vantaggi valutabili in denaro ai sensi del capoverso 1.

*Art. 26 cpv. 1 lett. c e d*

<sup>1</sup> Le spese professionali deducibili sono:

- c. le altre spese necessarie per l'esercizio della professione; è fatto salvo l'articolo 33 capoverso 1 lettera j.
- d. *Abrogata*

*Art. 27 cpv. 2 lett. e*

<sup>2</sup> Sono tali segnatamente:

- e. le spese di formazione e perfezionamento professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione.

<sup>1</sup> FF 2011 2365  
<sup>2</sup> RS 642.11

*Art. 33 cpv. 1 lett. j*

<sup>1</sup> Sono dedotti dai proventi:

- j. le spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a concorrenza di una somma globale di 12 000 franchi, purché il contribuente:
  - 1. abbia conseguito un diploma del livello secondario II, oppure
  - 2. abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.

*Art. 34 lett. b*

Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, in particolare:

- b. *Abrogata*

*Art. 59 cpv. 1 lett. e*

<sup>1</sup> Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche:

- e. le spese di formazione e perfezionamento professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione.

## **2. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>3</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni**

*Art. 7 cpv. 1*

<sup>1</sup> Sottostà all'imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici o unici, segnatamente quelli da attività lucrativa dipendente o indipendente, da reddito della sostanza compresa l'utilizzazione a scopo personale di fondi, da istituzioni di previdenza, nonché da rendite vitalizie. Quale che sia il loro ammontare, le spese di formazione e perfezionamento professionali sostenute dal datore di lavoro, comprese le spese di riqualificazione, non costituiscono proventi imponibili. In caso di dividendi, quote di utili, eccedenze di liquidazione e prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere, che rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa (partecipazioni qualificate), i Cantoni possono attenuare la doppia imposizione economica di società e titolari di quote.

*Art. 9 cpv. 1 e 2 lett. o*

<sup>1</sup> Dai proventi imponibili complessivi sono detratte le spese necessarie al loro conseguimento e le deduzioni generali.

<sup>3</sup> RS 642.14

<sup>2</sup> Sono deduzioni generali:

- o. le spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese le spese di riqualificazione, sino a concorrenza di un importo determinato dal diritto cantonale, purché il contribuente:
  - 1. abbia conseguito un diploma del livello secondario II, oppure
  - 2. abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.

*Art. 10 cpv. 1 lett. f*

<sup>1</sup> Sono segnatamente dedotti a titolo di spese consentite dall'uso commerciale o professionale:

- f. le spese di formazione e perfezionamento professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione.

*Art. 25 cpv. 1 lett. e*

<sup>1</sup> Gli oneri consentiti dall'uso commerciale comprendono anche:

- e. le spese di formazione e perfezionamento professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione.

*Art. 72r*            Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica  
del 27 settembre 2013

<sup>1</sup> I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica del 27 settembre 2013 dell'articolo 9 capoversi 1 e 2 lettera o entro la data di entrata in vigore della stessa.

<sup>2</sup> A partire da tale data, l'articolo 9 capoversi 1 e 2 lettera o si applica direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad esso contrario. In tal caso il Governo cantonale emana le necessarie disposizioni provvisorie.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2013

Il presidente: Filippo Lombardi  
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 27 settembre 2013

La presidente: Maya Graf  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

*Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 16 gennaio 2014.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.<sup>5</sup>

16 aprile 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>4</sup> FF **2013** 6337

<sup>5</sup> Decreto sull'entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 15 aprile 2014.